

Ti trovi in: CNA Interpreta / [CNA Alimentare](#) / [Normativa generale](#)

[Torna all'elenco](#)

18/10/2012

Contratti scritti nella filiera agroalimentare

[Vedi anche](#)

[Storico](#)

Dal 24 ottobre saranno obbligatori i contratti scritti per le cessioni di prodotti agroalimentari che avvengono nel territorio italiano.

Inoltre dalla stessa data si dovranno rispettare i termini di pagamento di 30 e 60 giorni per tali cessioni.

Queste le principali novità per il settore alimentare introdotte dal Decreto Liberalizzazioni e dal Regolamento di attuazione in corso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

E' in corso un'azione di Rete Imprese Italia nei confronti dei Ministeri coinvolti al fine di chiarire i tempi di adeguamento alla normativa.

A cura di Maria Pia

Riferimenti normativi: art. 62 DL 1 del 24/01/2012

Interpretazione Normativa

Contratti scritti nella filiera agroalimentare

Cessione di prodotti agricoli e agroalimentari: contratto scritto, termini di pagamento e fatturazione

Dal 24 ottobre 2012, per le cessioni di prodotti agricoli ed agroalimentari, la cui consegna avviene in Italia, verranno introdotti principalmente due obblighi che riguarderanno tutte le imprese del settore alimentare:

- l'obbligo della stesura del contratto o degli accordi commerciali in forma scritta;
- l'obbligo di rispettare i termini di pagamento di 30 giorni per merci deteriorabili o 60 giorni per merci non deteriorabili.

Già introdotti dall'art. 62 del D.L. n. 1 del 24/1/2012, tali obblighi trovano ora le proprie modalità applicative in un apposito Decreto dei Ministeri delle politiche agricole alimentari e forestali e dello sviluppo economico, in corso di pubblicazione.

Tali novità comportano risvolti anche di natura fiscale, specialmente nella predisposizione dei documenti di trasporto, di consegna o delle fatture.

Forniamo di seguito una prima interpretazione della nuova normativa

1. Chi è coinvolto e chi è escluso

I soggetti coinvolti dalle disposizioni dell' art. 62 del D.L. n. 1/2012 sono tutte le imprese che effettuano cessioni di prodotti agricoli e alimentari, la cui consegna avviene in Italia.

Occorre porre subito l'attenzione sul profilo territoriale di tale norma. Infatti ad essere rilevanti sono solo le consegne di prodotti avvenute nel territorio dello Stato, e quindi:

- per le esportazioni non c'è alcun obbligo,
- per le importazioni l'acquirente deve rispettare la forma scritta del contratto e i termini di pagamento.

Ad essere compresi quindi sono tutti i produttori agricoli, agroalimentari, di alimenti lavorati (come carni e vini), nonché ristoranti e cooperative che agiscono a monte della compagine sociale, ovvero che forniscono ai soci prodotti agricoli (es. animali da allevamento).

Per individuare esattamente i prodotti agricoli e i prodotti alimentari, il decreto attuativo fornisce i seguenti richiami alle norme comunitarie:

prodotti agricoli: i prodotti dell'allegato I di cui all'articolo 38, comma 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

prodotti alimentari: i prodotti di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002.

Sono invece esplicitamente esclusi da tale disciplina

- gli imprenditori che conferiscono i prodotti agricoli e alimentari alle cooperative di cui risultano soci,
- gli imprenditori che conferiscono i prodotti agricoli ed alimentari alle organizzazioni di produttori di cui sono soci,
- gli imprenditori ittici che commercializzano prodotti ittici tra di loro;
- le cessioni verso il consumatore finale, inteso come *"la persona fisica che acquista i prodotti agricoli e/o alimentari per scopi estranei alla propria attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta"*. Risulta evidente che gli enti, in un primo momento compresi nell'esclusione, sono da ritenersi tra i soggetti che devono rispettare le disposizioni della presente normativa;
- le cessioni di prodotti agricoli ed alimentari istantanee, con contestuale consegna e pagamento del prezzo pattuito.

2. Caratteristiche del contratto e fatturazione

I contratti che hanno per oggetto la cessione di prodotti agricoli e alimentari, ad eccezione di quelli conclusi con il consumatore finale, sono stipulati obbligatoriamente in forma scritta e devono indicare, a pena di nullità:

- la durata
- la quantità
- le caratteristiche del prodotto venduto,
- il prezzo,
- le modalità di consegna,
- le modalità di pagamento.

Tuttavia, in sostituzione del contratto vero e proprio, gli elementi essenziali appena riportati, possono essere indicati:

- nel contratto quadro
- negli accordi interprofessionali

- negli scambi di comunicazioni e di ordini antecedenti alla consegna dei prodotti
- contratti di cessione dei prodotti
- ordini di acquisto con i quali l'acquirente commissiona la consegna dei prodotti
- documenti di trasporto o di consegna, la fattura

Quando gli elementi essenziali del contratto sono "inclusi" nel documento di trasporto, o di consegna, nonché nella fattura (magari riportati sul retro), occorre riportare sul fronte della fattura la seguente dicitura:

"Assolve gli obblighi di cui all'art. 62, comma 1, del decreto legge 24 gennaio 2012, n.1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27"

3. Termini di pagamento e fatturazione

Per quanto riguarda il pagamento del corrispettivo, deve essere effettuato distintamente:

- entro 30 giorni dalla consegna o dal ritiro dei prodotti o dalle relative fatture per i prodotti deteriorabili,
- entro il termine di 60 giorni per tutte le altre merci.

Per «prodotti alimentari deteriorabili» si intendono i prodotti che rientrano in una delle seguenti categorie:

a) prodotti agricoli, ittici e alimentari preconfezionati che riportano una data di scadenza o un termine minimo di conservazione non superiore a sessanta giorni;

b) prodotti agricoli, ittici e alimentari sfusi, comprese erbe e piante aromatiche, anche se posti in involucro protettivo o refrigerati, non sottoposti a trattamenti atti a prolungare la durabilità degli stessi per un periodo superiore a sessanta giorni;

c) prodotti a base di carne che presentino le seguenti caratteristiche fisico-chimiche:

- aW superiore a 0,95 e pH superiore a 5,2
- oppure
- aW superiore a 0,91
- oppure
- pH uguale o superiore a 4,5;
- d) tutti i tipi di latte.

I termini di pagamento decorrono dall'ultimo giorno del mese di ricevimento della fattura, che dovrà essere emessa secondo le regole ordinarie dell'art. 21 del DPR 633/72. Gli interessi decorrono automaticamente dal giorno successivo alla scadenza del termine. In questi casi il saggio degli interessi è maggiorato di ulteriori due punti percentuali ed è inderogabile.

Il cedente deve emettere fattura separata per cessioni di prodotti con termini di pagamento diversi (30/60 giorni).

Esempio

La fattura è emessa in data 1 settembre e ricevuta in data 15 settembre. Il termine di pagamento di 30 o 60 giorni (a seconda se il prodotto è deteriorabile o meno) decorrono dal 30 settembre.

Pertanto il pagamento dei corrispettivi dovrà avvenire entro il 30 ottobre (30 gg) o il 30 novembre (60 gg).

La prova per avere la certezza della data di ricevimento della fattura si ha con

- la consegna della fattura a mano
- l'invio con raccomandata A.R.
- l'invio a mezzo di posta elettronica certificata (PEC) o l'impiego del sistema EDI (Elettronic Data Interchange) o altro mezzo equivalente

Il DM non fa cenno all'invio della fattura per posta ordinaria, pertanto, in attesa di chiarimenti in merito, si ritiene tale strumento non idoneo a dimostrare la certezza della data di ricevimento.

In mancanza di certezza circa la data di ricevimento della fattura, per il calcolo degli interessi, si assume, salvo prova contraria, che la medesima coincide con la data di consegna delle merci.

Restano invariati i termini di pagamento dei corrispettivi relativi alla cessione dei prodotti alcolici a soggetti autorizzati ad immetterli in consumo, che devono essere versati entro sessanta giorni dal momento della consegna o ritiro dei beni medesimi.

4. Pratiche commerciali sleali

Nelle relazioni commerciali tra operatori economici è vietato:

- imporre direttamente o indirettamente condizioni di acquisto, di vendita o altre condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose, nonché condizioni extracontrattuali e retroattive;
- applicare condizioni oggettivamente diverse per prestazioni equivalenti;
- subordinare la conclusione, l'esecuzione dei contratti e la continuità e regolarità delle medesime relazioni commerciali alla esecuzione di prestazioni da parte dei contraenti che, per loro natura e secondo gli usi commerciali, non abbiano alcuna connessione con l'oggetto degli uni e delle altre;
- conseguire indebite prestazioni unilaterali, non giustificate dalla natura o dal contenuto delle relazioni commerciali;
- adottare ogni ulteriore condotta commerciale sleale che risulti tale anche tenendo conto del complesso delle relazioni commerciali che caratterizzano le condizioni di approvvigionamento.

5. Sanzioni

Se non viene rispettato l'obbligo della forma scritta o il contratto non contiene i sei elementi essenziali (la durata, la quantità, le caratteristiche del prodotto venduto, il prezzo, le modalità di consegna, le modalità di pagamento) è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 516,00 a euro 20.000,00. L'entità della sanzione è determinata facendo riferimento al valore dei beni oggetto di cessione.

Nel caso vengano applicate pratiche commerciali sleali è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 516,00 a euro 3.000,00. La misura della sanzione è determinata facendo riferimento al beneficio ricevuto dal soggetto che non ha rispettato i divieti dell'art. 62.

Se non vengono rispettati i termini di pagamento, è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a euro 500.000. L'entità della sanzione viene determinata in ragione del fatturato dell'azienda, della ricorrenza e della misura dei ritardi.

6. Decorrenza dell'efficacia

Il presente decreto si applica a tutti i contratti di cessione di prodotti agricoli e alimentari stipulati a decorrere dal 24 ottobre 2012.

I contratti già in essere alla data del 24 ottobre 2012, in relazione ai soli requisiti della forma scritta e degli elementi essenziali che deve contenere il contratto, devono essere adeguati non oltre il 31 dicembre 2012.

Le disposizioni che vietano le pratiche commerciali sleali e impongono i termini di

pagamento (30/60 gg), si applicano automaticamente a tutti i contratti a partire dal 24 ottobre 2012, anche a quelli preesistenti in assenza di adeguamenti contrattuali

Ti trovi in: CNA Interpreta / [CNA Alimentare](#) / [Normativa generale](#)

Indicazioni operative

Contratti scritti nella filiera agroalimentare

Operativamente le imprese alimentari cosa dovranno fare dal 24 ottobre 2012 per essere in regola con le disposizioni dell'articolo 62?

Se già utilizzano contratti scritti formalmente strutturati, dovranno:

- adeguarli con i sei elementi essenziali richiesti (la durata, la quantità, le caratteristiche del prodotto venduto, il prezzo, le modalità di consegna, le modalità di pagamento);
- adeguare i termini di pagamento a 30/60 giorni.

Se non utilizzano contratti scritti formalmente strutturati

Per le cessioni basate finora su accordi verbali, gli operatori alimentari dovranno “fornire” una traccia scritta di tali accordi, sottoscrivendo contratti veri e propri, oppure utilizzando i documenti commerciali che già compilano (fatture, documenti di trasporto, documenti di consegna), adeguandoli come di seguito indicato:

- aggiungendo i sei elementi essenziali richiesti (la durata, la quantità, le caratteristiche del prodotto venduto, il prezzo, le modalità di consegna, le modalità di pagamento);
- inserendo la dicitura “Assolve gli obblighi di cui all’art. 62, comma 1, del decreto legge 24 gennaio 2012, n.1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27”;
- portare i termini di pagamento a 30/60 giorni.

Ti trovi in: CNA Interpreta / [CNA Alimentare](#) / [Normativa generale](#)

Imprese

Contratti scritti nella filiera agroalimentare

Dal 24 ottobre saranno obbligatori i contratti scritti per le cessioni di prodotti agroalimentari che avvengono nel territorio italiano.

Inoltre dalla stessa data si dovranno rispettare i termini di pagamento di 30 e 60 giorni per tali cessioni.

Queste le principali novità per il settore alimentare introdotte dal Decreto Liberalizzazioni e dal Regolamento di attuazione in corso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

E' in corso un'azione di Rete Imprese Italia nei confronti dei Ministeri coinvolti al fine di chiarire i tempi di adeguamento alla normativa.

Riferimenti normativi: art. 62 DL 1 del 24/01/2012